

CAMERA DEI DEPUTATI N. 186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPALOZZA, BOLDRINI, MARCHESI, CORBI, BUZZELLI,
MARTUSCELLI, MASSOLA, BIANCO, MUSOLINO, DIAZ LAURA**

Annunziata il 29 settembre 1953

Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione
in relazione alla giurisdizione militare

ONOREVOLI COLLEGHI — Lo sforzo della dottrina diretta a dimostrare, sulla scorta dei lavori preparatori e dello spirito della Costituzione della Repubblica, che non sono più attuali e operanti gli articoli 7 e 8 del Codice penale militare di pace — secondo cui, rispettivamente, sono considerati in servizio alle armi i militari in congedo quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà e la difesa dello Stato e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, e cessano di appartenere alle Forze armate gli ufficiali dal giorno successivo alla notificazione defi-

nitiva della cessazione degli obblighi di servizio militare e gli altri militari dal momento della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto — non ha avuto successo presso la Magistratura, la quale ha voluto ravvisare una lacuna precettiva nel testo statutario.

Si rende, perciò, necessario un intervento positivo e chiarificatore del potere legislativo, per porre fine ad una interpretazione che contrasta con la lettera e, più, con la *ratio* della legge costituzionale e, soprattutto, con la coscienza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: « Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, anche ai militari in congedo si applica la legge penale militare soltanto per i reati preveduti dagli articoli 160, n. 2, del Codice penale militare di pace e 115, secondo comma, del Codice penale militare di guerra ».

ART. 2.

L'articolo 8 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: « I militari agli effetti della legge penale militare cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal momento in cui cessano di essere in servizio alle armi o di essere considerati tali, a termine degli articoli 3 e 5 ».

ART. 3.

È abrogato l'articolo 14, secondo comma, del Codice penale militare di pace nonché ogni altra disposizione contenuta nei codici militari, che risulti incompatibile con le abrogazioni disposte con i precedenti articoli.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.